

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "I NONNI DI CARPENEDOLO"

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – *Costituzione, sede e durata dell'Associazione.*

È costituita l'Associazione denominata "I Nonni di Carpenedolo - Associazione di promozione sociale", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "I Nonni di Carpenedolo – APS".

L'Associazione utilizza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, l'indicazione di Associazione di promozione sociale o APS.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Carpenedolo (BS). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2 – *Finalità e attività di interesse generale*

L'Associazione è apolitica e apartitica ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento in via principale ed in favore dei propri aderenti, di loro familiari e di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

La Segretaria LA PRESIDENTE
M. F. Borelli Barberini Borelli

L'Associazione nello svolgimento delle predette attività di interesse generale intende, a solo titolo esemplificativo:

1. gestire un centro diurno ricreativo per le persone anziane;
2. organizzare e gestire un servizio di trasporto sociale, anche in convenzione con il Comune di Carpenedolo, per le persone anziane, al fine di agevolarle nell'espletamento delle incombenze quotidiane presso ospedali e strutture sanitarie;
3. effettuare il servizio c.d. di vigili nonni agli ingressi delle scuole, anche in convenzione con il Comune di Carpenedolo, coordinato dal servizio di polizia locale;
4. promuovere ed organizzare escursioni ed attività ricreative, culturali e sociali dirette al potenziamento delle capacità presenti nelle persone anziane;
5. promuovere la realizzazione di attività e servizi volti a superare l'emarginazione dell'anziano nella nostra società;
6. organizzare manifestazioni volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione dell'anziano nella nostra società;
7. organizzare corsi e seminari sulle problematiche della terza età e del disagio;
8. organizzare corsi volti a favorire una più effettiva integrazione di tali soggetti all'interno della nostra società;
9. porre in essere ogni altra attività ritenuta utile o necessaria per il raggiungimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al comma precedente.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni

Inf. Bonelli Barberini Rosa

e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 3 – Criteri di ammissione.

Sono aderenti all'Associazione tutte le persone fisiche disponibili a collaborare con la stessa per il raggiungimento degli scopi associativi, versando l'eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere richiesta al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle richieste di adesione entro il termine di sessanta giorni dal loro ricevimento, decorso il quale la domanda si intende accolta. In caso di rigetto, la deliberazione deve essere comunicata al richiedente e motivata, così che quest'ultimo possa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

La deliberazione di adesione all'Associazione è annotata nel Libro degli Aderenti.

ARTICOLO 4 – Adesione all'Associazione e attività di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso senza oneri per l'aderente.

Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli aderenti godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti, iscritti in un apposito Registro.

Mr. Barely' Barbieri Rose

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è aderente.

ARTICOLO 5 – Perdita della qualità di aderente all'Associazione.

La qualità di aderente all'Associazione si perde per decesso, recesso, mancato pagamento della quota di adesione annuale e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; il recesso dell'aderente è annotato nel Libro degli Aderenti.

L'aderente che non ha versato la quota di adesione annuale entro i termini e secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo perde automaticamente la qualità di aderente all'Associazione e la relativa deliberazione è annotata nel Libro degli Aderenti.

L'aderente che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli Aderenti. L'aderente escluso che non condivide le ragioni dell'esclusione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 6 – Volontari e obbligo assicurativo.

Imposibile Barberini Rosa

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 7 – Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 8 – L'Assemblea.

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un aderente nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 9 – Convocazione.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro la fine del mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

L'avviso di convocazione, inoltrato ad ogni aderente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea può pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Infine Bossell' Barheim Rose

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 10 – Assemblea ordinaria.

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a) l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) la nomina dell'Organo di Controllo;
- c) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- e) l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio e del bilancio preventivo;
- f) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

ARTICOLO 11 – Assemblea straordinaria.

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;

Enrico Bassoli Barberini



d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria, ivi compresa quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 20% degli aderenti, presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli aderenti presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

ARTICOLO 12 – Il Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente ed il Segretario, durano in carica 3 anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e un Segretario.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

M. Fosse Boselli Barberini Rosa

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli aderenti dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'Organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea per eleggere il consigliere.

I nuovi eletti, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Infante Paolo Barberini Rosa

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 13 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni e il suo mandato cessa con l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Enrico Bassel' Barbenni Bossi

ARTICOLO 14 – Il Segretario del Consiglio Direttivo.

Il Segretario sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ARTICOLO 15 – L'Organo di controllo.

L'Assemblea può eleggere l'Organo di controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo è sempre monocratico, dura in carica tre anni e, nei casi previsti dalla Legge, è scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 16 – Risorse economiche.

L'Associazione trae le proprie risorse da:

Infoposell' Barberini Rosa



quote di adesione;

contributi volontari degli aderenti;

contributi pubblici e privati;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall'art. 79 del D.Lgs. 117/17, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle di cui all'art. 85 del D.Lgs. 117/17;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

ARTICOLO 17 – Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Infraforelli Barbara Rosa

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 18 – Bilancio.

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio consuntivo di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli aderenti. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 19 – Avanzi di gestione.

Infosca Bassell' Barbeini Rosa



Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 20 – Libri Sociali obbligatori.

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Aderenti;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze dell'Organo di Controllo.
- il Libro degli Inventari.

Gli aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, aderenti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore.

Enrica Boselli Barberini Boselli

principalmente Associazione di Promozione Sociale, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 22 – Clausola compromissoria.

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra gli aderenti o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ARTICOLO 23 – Legge applicabile.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 117/17 e s.m.i., nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle disposizioni di attuazione.

ARTICOLO 24 – Norma transitoria.

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

Enfo se prorell' Barberini Roro